



Patriziato di Cugnasco

Regolamento Patriziale di Cugnasco

Approvato dall'Assemblea patriziale in data 9 dicembre 2020

Art. 1:	Definizione e scopo	4	Art. 42:	Interpellanza	12
Art. 2:	Altri enti	4	Art. 43:	Mozione	12
Art. 3:	Costituzione	4	Art. 44:	Composizione	12
Art. 4:	Sigillo e stemma	4	Art. 45:	Competenze	12
Art. 5:	Proprietà	5	Art. 46:	Vice presidente	12
Art. 6:	Amministrazione	5	Art. 47:	Luogo di riunione	12
Art. 7:	Modi di godimento	5	Art. 48:	Convocazione dell'ufficio patriziale	12
Art. 8:	Pascolo	5	Art. 49:	Votazione	13
Art. 8a:	Alpe Ruscada	5	Art. 50:	Validità	13
Art. 9:	Aziende agricole	6	Art. 51:	Frequenza	13
Art. 10:	Assegnazione Legna	6	Art. 52:	Revoche	13
Art. 11:	Taglio alberi	6	Art. 53:	Astensioni per interessi personali	13
Art. 12:	(Taglio alberi)	6	Art. 54:	Verbale, contenuto, approvazione	14
Art. 13:	Rifiuti - Deposito rifiuti	6	Art. 55:	Obbligo di discrezione	14
Art. 14:	Costruzioni	6	Art. 56:	Ispezione e rilascio di estratti	14
Art. 15:	Acquedotti Patriziali	6	Art. 57:	Tassa di cancelleria	14
Art. 16:	Manutenzione impianti	6	Art. 58:	Lavori e forniture	14
Art. 17:	Allacciamenti rete idrica	7	Art. 59:	Spese correnti	14
Art. 18:	Spese e tariffe	7	Art. 60:	Nomina	14
Art. 19:	Tariffe	7	Art. 61:	Concorso	15
Art. 20:	Abusi	7	Art. 62:	Requisiti	15
Art. 21:	Festa di San Cristoforo e Sant'Anna	7	Art. 63:	Doveri di servizio	15
Art. 22:	Stato di patrizio	7	Art. 64:	Segreto d'ufficio	15
Art. 23:	Registro	8	Art. 65:	Il segretario	15
Art. 24:	Organi	8	Art. 66:	Il guardia boschi	15
Art. 25:	L'Assemblea patriziale	8	Art. 67:	L'usciera	15
Art. 26:	Attribuzioni	8	Art. 68:	Il sorvegliante degli acquedotti	16
Art. 27:	Ordinarie e date	8	Art. 69:	Onorari, stipendi, diarie e indennità	16
Art. 28:	Convocazione assemblee straordinarie	8	Art. 70:	Stipendi dei dipendenti	16
Art. 29:	Assemblea straordinaria	9	Art. 71:	Diritto di firma - Pagamenti - Riscossioni	17
Art. 30:	Convocazione assemblea	9	Art. 72:	Contabilità	17
Art. 31:	Numero legale	9	Art. 73:	Commissione della gestione	17
Art. 32:	Rinvio	9	Art. 74:	Altre funzioni	17
Art. 33:	Ufficio presidenziale	9	Art. 75:	Attribuzioni - Incompatibilità - Collisione	18
Art. 34:	Scrutatori	10	Art. 76:	Rapporto	18
Art. 35:	Verbale	10	Art. 77:	Diritto di visione	18
Art. 36:	Sistema di voto	10	Art. 78:	Contravvenzioni	18
Art. 37:	Procedura di voto	10	Art. 79:	Regolamentazione per ordinanze – Convenzioni	18
Art. 38:	Validità delle risoluzioni	11	Art. 80:	Rimedi di diritto	19
Art. 39:	Pubblicazione delle risoluzioni	11	Art. 81:	Norme	19
Art. 40:	Casi di collisione	11	Art. 82:	Disposizioni transitorie e abrogative	19
Art. 41:	Messaggi e rapporti	11			

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI CUGNASCO

In applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

Art. 1: Definizione e scopo

Art.1 LOP Il nome del Patriziato è Patriziato di Cugnasco. Il territorio del Patriziato di Cugnasco si estende sulla giurisdizione di Cugnasco, in montagna ed in piano, e in parte sul territorio di Gudo e di Cadenazzo. Il confine è delimitato nelle rispettive mappe comunali.

Art. 2: Altri enti

Art.2 LOP Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

Art. 3: Costituzione

Art.3 LOP Il Patriziato di Cugnasco, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 743 del 18 febbraio 1997, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.


Art. 4: Sigillo e stemma

Il sigillo patriziale ha un diametro di 35/40 mm e porta il nome del Patriziato di Cugnasco e lo stemma che lo rappresenta raffigura un grappolo d'uva con due foglie verdi su sfondo giallo.

Sigillo



Stemma



BENI PATRIZIALI

Art. 5: Proprietà

- a) Stabili Alpe Sassello
- b) Casa Monti Ditto
- c) Acquedotti: Ganna, Gola Secca - Ditto, Curogna, Veloi, e Medoscio
- d) Sala patriziale (part. 178/2)
- e) Campeggio zona Boscioredo
- f) Boschi, pascoli, terreni nel territorio del Comune di Cugnasco, Gudo e Cadenazzo
- g) Alpe Rognoi (Comune di Lavertezzo): 29 1/2 diritti d'erba

Art. 6: Amministrazione

Art.12 cpv. 3 LOP Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.

Quando il valore supera l'importo di CHF 20'000.- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'albo patriziale, anche sul Foglio ufficiale cantonale, secondo i disposti dell'art. 15 LOP e 8, 9 ,10 del relativo regolamento d'applicazione.

Art. 7: Modi di godimento

Il diritto al godimento dei beni patriziali spetta per fuoco, secondo la LOP.

Art. 8: Pascolo

In montagna il pascolo è libero;
per il bestiame bovino a partire dal 15 maggio di ogni anno;
per il bestiame minuto tutto l'anno.
È proibito il pascolo di qualunque genere nelle piantagioni, nelle tagliate giovani e dove esistono delle colture speciali, oppure dove vige un divieto delle autorità forestali.
Ai contravventori sarà applicata una multa di CHF 20.- per capo di bestiame grosso e CHF 5.- per bestiame minuto, e oltre al risarcimento del danno, rimane riservata l'azione penale.
Non viene prelevata nessuna tassa.

Art. 8a: Alpe Ruscada

Il diritto di pascolo sull'Alpe Ruscada appartiene ai comproprietari dell'alpe ed è disciplinato dal loro regolamento.
I non patrizi che intendono beneficiare del godimento di pascolo devono inoltrare domanda scritta all'ufficio patriziale.

Art. 9: Aziende agricole

I non patrizi domiciliati nel comune del Patriziato con aziende agricole, che esercitano un'attività agricola a tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei patrizi. Altre situazioni potranno essere vagliate dall'ufficio patriziale.

Art. 10: Assegnazione Legna

La raccolta di legna da ardere secca per uso domestico è libera e gratuita.

Art. 11: Taglio alberi

Non è permesso in nessun modo il taglio di piante vive senza il previo assenso dell'Amministrazione patriziale e il permesso dell'autorità forestale.

Le piante secche, o parti di esse, possono essere recuperate solo se in possesso dell'autorizzazione scritta dell'ufficio patriziale. Eventuali ulteriori concessioni per legna da ardere e da opera potranno avvenire solo a norma della LOP. La tassa sarà stabilita a dipendenza del quantitativo.

Art. 12: Quanto sopra è valido indistintamente per i patrizi e non patrizi domiciliati e non.

Art. 13: Rifiuti - Deposito rifiuti

È severamente vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti sui fondi patriziali. I trasgressori saranno tenuti allo sgombero dello stesso e al pagamento di una multa.

Art. 14: Costruzioni

È severamente vietato erigere costruzioni di ogni genere sul terreno patriziale senza la relativa autorizzazione. I trasgressori saranno tenuti allo sgombero dello stesso e al pagamento di una multa.

Art. 15: Acquedotti Patriziali

Sono considerati acquedotti patriziali i seguenti impianti: Ganna, Gola Secca-Ditto, Curogna, Veloi e Medoscio e quelli che dovessero venire eseguiti in futuro per conto del Patriziato.

Art. 16: Manutenzione impianti

Al Patriziato spetta il compito di provvedere al buon funzionamento

ed alla manutenzione degli impianti.

Agli abitanti dei singoli monti serviti da fontane spetta il compito di mantenerle pulite e in ordine.

L'Amministrazione patriziale nomina un sorvegliante al quale sono affidati i compiti stabiliti all'Art. 68 del presente regolamento.

Art. 17: Allacciamenti rete idrica

Saranno concesse autorizzazioni di allacciamento privato alle seguenti condizioni: l'interessato deve fare domanda scritta all'ufficio patriziale indicando il luogo e lo scopo dell'impianto. La richiesta dovrà essere accompagnata da una planimetria. L'esecuzione del lavoro e il materiale impiegato dovranno garantire un funzionamento perfetto. L'impianto rimarrà di proprietà patriziale fino al rubinetto di arresto, accessibile in ogni tempo all'incaricato del Patriziato. L'ufficio patriziale si riserva il diritto, in ogni tempo, di controllare detti impianti.

Art. 18: Spese e tariffe

Abrogato.

Le spese e tariffe sono riprese nel Regolamento patriziale per la distribuzione di acqua potabile.

Art. 19: Tariffe

Per altri usi, la tariffa verrà stabilita di volta in volta a giudizio dell'ufficio patriziale. In caso di scarsità d'acqua saranno soppresse in primo luogo le erogazioni private.

Art. 20: Abusi

Ogni abuso nell'utilizzo degli impianti potrà essere perseguito sulla base dell'art. 77 del presente regolamento.

Art. 21: Festa di San Cristoforo e Sant'Anna

In occasione della festa di San Cristoforo e Sant'Anna a Curogna il Patriziato, come di tradizione, provvederà alla distribuzione del pane dopo la Santa Messa.

APPARTENENZA AL PATRIZIATO**Art. 22: Stato di patrizio**

Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e riacquisto dello stato di patrizio, nonché

l'esercizio dei diritti patriziali, disciplinate dagli art. 40 segg. LOP e relativo Regolamento di applicazione.

REGISTRO DEI PATRIZI, DEI VOTANTI E DEI FUOCHI

Art. 23: Registro

Le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, sono disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo Regolamento di applicazione.

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Art. 24: Organi

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'assemblea patriziale
- b) l'ufficio patriziale

Art. 25: L'Assemblea patriziale

L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 26: Attribuzioni

L'assemblea delibera secondo le competenze conferite dall'Art. 68 da lettera b) a o) LOP.

Art. 27: Ordinarie e date

Le assemblee ordinarie sono due ogni anno.

La prima si riunisce l'ultimo mercoledì di marzo:

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione
- b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.

La seconda si riunisce il secondo mercoledì di dicembre:

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso
- b) nomina la commissione della gestione.

Art. 28: Convocazione assemblee straordinarie

Le assemblee straordinarie sono convocate dall'ufficio patriziale.

Assemblee straordinarie:

- a) quando lo ritiene opportuno
- b) su domanda popolare
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

Art. 29: Assemblea straordinaria

In conformità all'art. 70 cpv 1 e 2 LOP, l'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:

- a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;
- b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, rispettivamente nella sezione, del patriziato.
Entro un mese dalla presentazione l'ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b) è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione; riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.

Art. 30: Convocazione assemblea

L'ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato, rispettivamente nella sezione del patriziato, e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dell'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 31: Numero legale

Le assemblee hanno luogo nella sala patriziale.

L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri dell'ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Ordine del giorno

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 32: Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta, da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 33: Ufficio presidenziale

Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un presidente, che sta in carica un anno. L'ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori. I membri dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono

nell'anno in cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.

Compiti del Presidente

- a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
- c) persistendo i disordini può sospendere o sciogliere l'assemblea;
- d) in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- e) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 34: Scrutatori

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 35: Verbale

Il segretario del patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

Approvazione

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 36: Sistema di voto

L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova. Se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale e per voto segreto

Art. 37: Procedura di voto

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

- a) **Votazioni preliminari:**
vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione di non entrata in materia.

- b) **Votazioni eventuali:**
quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
- c) **Votazione finale:**
ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 38: Validità delle risoluzioni

Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1,2 e 3 della LOP.

Art. 39: Pubblicazione delle risoluzioni

Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 40: Casi di collisione

Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un premio o enti di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interesse nei suoi membri. La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 41: Messaggi e rapporti

I messaggi dell'ufficio patriziale e i rapporti delle Commissioni devono essere motivati per iscritto e consultabili in sala patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

Art. 42: Interpellanza

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'ufficio patriziale per essere informato su oggetti dell'amministrazione patriziale. L'ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 43: Mozione

Ogni patrizio esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi che sono demandate all'ufficio patriziale. Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto. Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente. Se l'ufficio patriziale non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto. Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

L'UFFICIO PATRIZIALE**Art. 44: Composizione**

L'ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il presidente.

Art. 45: Competenze

Per le competenze dell'ufficio patriziale si richiamano le norme degli art. 92 e 93 LOP.

Art. 46: Vice presidente

Nella prima seduta successiva alla sua elezione, l'ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice-presidente.

Art. 47: Luogo di riunione

L'ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

Art. 48: Convocazione dell'ufficio patriziale

L'ufficio patriziale è convocato dal presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'ufficio patriziale. In quest'ultimo caso il presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'Art. 133 LOP. Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice-presidente o da un altro membro dell'ufficio patriziale. Per le sedute straordinarie i membri dell'ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima. Le sedute dell'ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.

Art. 49: votazione

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale, i membri dell'ufficio patriziale votano per anzianità di carica e il presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un membro dell'ufficio patriziale lo richiede.

Art. 50: Validità

L'ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 51: Frequenza

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 52: Revoche

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi

Art. 53: Astensioni per interessi personali

Un membro dell'ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'Art. 75 LOP.

Art. 54: Verbale, contenuto, approvazione

Il Verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione. Ogni membro dell'ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Art. 55: Obbligo di discrezione

I membri dell'ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riservo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 56: Ispezione e rilascio di estratti

I membri dell'ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale. Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto. Per il resto è applicabile la Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato (LIT) del 15 marzo 2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Art. 57: Tassa di cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. Queste ultime sono fissate dall'ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 58: Lavori e forniture

Per i lavori e le forniture si applicano le norme della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb).

Art. 59: Spese correnti

L'ufficio patriziale può fare spese correnti, non preventivate, senza il consenso dell'assemblea fino ad un importo annuo complessivo massimo pari al 10% dei costi dell'ultimo consuntivo e non superiore a CHF 40'000.- (Art. 93a LOP).

I DIPENDENTI DEL PATRIZIATO**Art. 60: Nomina**

L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:

- a) il segretario
- b) il guardia boschi
- c) l'usciera
- d) il sorvegliante acquedotti

Art. 61: Concorso

Per la procedura di concorso e nomina si richiamano le norme dell'Art.101 LOP.

Art. 62: Requisiti

Il patriziato a dipendenza delle proprie esigenze stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti. È richiesta preferibilmente la nazionalità svizzera e lo stato di patrizio. Altri requisiti o condizioni (formazione, esperienza, ecc.) saranno stabiliti di volta in volta dall'ufficio patriziale e pubblicati, unitamente al bando di concorso, all'albo.

Art. 63: Doveri di servizio

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nello svolgimento delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto sia verso i superiori che verso il pubblico.

Art. 64: Segreto d'ufficio

I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 65: Il segretario

Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'ufficio patriziale.

Art. 66: Il guardia boschi

Il guardia boschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'ufficio patriziale.

Art. 67: L'usciera

L'usciera è alle dirette dipendenze dell'ufficio patriziale. In modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla legge

organica patriziale e dal presente regolamento denunciandone le contravvenzioni all'ufficio patriziale. Avvisa in ogni fuoco residente nel comune la tenuta delle assemblee con relativo ordine del giorno.

Art. 68: Il sorvegliante degli acquedotti

Il sorvegliante degli acquedotti controlla il buon funzionamento degli acquedotti. Esegue almeno una volta all'anno la pulizia delle prese e dei bacini. Notifica all'amministrazione patriziale ogni difetto o rottura degli impianti. Denuncia all'amministrazione ogni abuso, manomissione o danno causato da terzi agli impianti.

Il sorvegliante è responsabile dei prelievi in applicazione alle norme di legge e alle direttive cantonali e federali vincolanti in materia di qualità nel settore acquedottistico.

Art. 69: Onorari, stipendi, diarie e indennità

I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente seguenti onorari:

- presidente CHF 3'000.-
- vice presidente CHF 900.-
- membro CHF 600.-
- membri commissione CHF 80.- per seduta

I membri dell'amministrazione e il segretario hanno pure diritto ad un'indennità complementare di CHF 80.- per seduta.

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, hanno diritto alle seguenti indennità:

- a) per mezza giornata CHF 100.-
- b) per una giornata CHF 200.-
- c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Art. 70: Stipendi dei dipendenti

Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio lordo:

- segretario da CHF 4'000.- a CHF 12'000.-
- usciere *1) CHF 200.-
- guardia boschi *2) da CHF 40.- a CHF 120.-
- sorvegliante acquedotti *2) da CHF 40.- a CHF 120.-

*1) le prestazioni supplementari saranno remunerate come al tariffario Art. 69.

*2) saranno remunerati a ora, a dipendenza del lavoro svolto, d'intesa con l'ufficio patriziale.

Ai dipendenti è concesso il rincaro annuo sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 2015.

Nei limiti delle specifiche normative, i dipendenti sono assicurati in base alla Legge sull'AVS, Ai, IPG, AD e alla Legge sulla previdenza professionale e al pagamento dei relativi contributi e quote.

Conformemente all'Art. 103 LOP l'applicazione dei requisiti per la nomina rientra nelle competenze dell'ufficio patriziale.

Art. 71: Diritto di firma - Pagamenti - Riscossioni

Conti – Esame della gestione – Commissione della gestione.

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o conto corrente bancario. Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice-presidente per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 72: Contabilità

La contabilità del patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.

Art. 73: Commissione della gestione

La commissione della gestione viene nominata ogni 4 anni in occasione della prima assemblea dopo il rinnovo dei poteri patriziali. Si compone di 3 membri e 2 supplenti. La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 74: Altre funzioni

- a) Presidente - Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente (eventualmente un vice-presidente).
- b) Convocazione - La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.
- c) Numero legale - Le sedute sono valide se intervengono tutti e tre i membri, eventualmente i supplenti limitatamente al numero necessario per garantire la presenza di tre commissari.
- d) Verbale - La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
- e) Votazione - Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.
In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
- f) Discrezione - I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Art. 75: Attribuzioni - Incompatibilità - Collisione

Si richiamano gli Art. 114, 115 e 116 della LOP.

Art. 76: Rapporto

La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto, con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto. Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto in merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea. L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Art. 77: Diritto di visione

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, la commissione o una sua delegazione ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

Art. 78: Contravvenzioni

Art.118 - 123 LOP L'ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali, è stabilita a un massimo di CHF 10'000 avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 79: Regolamentazione per ordinanze – Convenzioni

- a) Ordinanze - L'ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materia di competenza: ordinanza propria o delegata da leggi o da regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di 30 giorni. Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali e i regolamenti patriziali, l'ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.
- b) Convenzioni - Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa deve essere adottata dall'assemblea patriziale

secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'ufficio patriziale.

Art. 80: Rimedi di diritto

Contro le decisioni dell'assemblea patriziale e dell'ufficio patriziale è dato ricorso al Consiglio di Stato (LPAm).

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Art. 81: Norme

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla Legge organica patriziale, al Regolamento di applicazione LOP e al Regolamento concernente la gestione e la tenuta della contabilità dei patriziati RgfcP.

Art. 82: Disposizioni transitorie e abrogative

- a) Entrata in vigore - Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Stato, entra in vigore il 1.1.2021.
- b) Diramazione - Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne faranno richiesta.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale del 9 dicembre 2020.

Per l'Assemblea patriziale:

Il presidente	Gli scrutatori	La segretaria
Alessandro Calzascia	Gabriele Capitano	Anita Fry
	Michelangelo Calzascia	

